



STATUTO del COMITATO COMITES TOKYO FUJI

Art. 1. Il Comitato

- (1) In data 15 Dicembre 2021 presso la sede dell'Ambasciata Italiana in Tokyo viene costituito il Comites Tokyo Fuji. (Allegato 1)
- (2) Il Comitato Tokyo Fuji è organo di rappresentanza degli italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Tokyo nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari della medesima circoscrizione.
- (3) La rappresentanza diplomatica italiana in Tokyo informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
- (4) La rappresentanza diplomatica rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2. Compiti e funzioni del Comitato

- (1) Il Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatica utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera.
- (2) Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.
- 3) L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.
- 4) Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua



italiana, il Comitato:

a) Redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;

b) Esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;

c) Formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

d) Esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

e) Esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

5) Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 3 Bilancio del Comitato

(1) Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri italiano. (Allegato 3)

(2) Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

(3) I finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

(4) I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità diplomatica italiana in Tokyo, per eventuali verifiche.



- (5) Al termine del proprio mandato il presidente uscente trasferirà tutti i fondi e la relativa documentazione contabile e amministrativa al nuovo presidente incaricato (rappresentante legale).
- (6) I bilanci del Comitato sono pubblici.

Art. 4. Sede e segreteria

- (1) La sede del Comites Tokyo Fuji è individuata presso la sede della Camera di Commercio Italiana in Giappone ICCJ, all'indirizzo Tokyo, Minato ku, Mita 4-1-27 FBR Mita Building 9F.
- (2) La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5. Eleggibilità e composizione del Comitato

- (1) Il Comitato è composto da dodici membri eletti dai cittadini italiani iscritti nell'apposito elenco consolare. (Allegato 2)
- (2) Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative italiane.
- (3) Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.
- (4) Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
- (5) Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto.

Art. 6. Durata in carica e decadenza dei componenti



- (1) I componenti del Comitato restano in carica cinque anni o sino alle nuove elezioni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi (5+5).
- (2) Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono.
- (3) Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento.

Art. 7. Validità delle deliberazioni

- (1) Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 8. Poteri e funzioni del presidente

- (1) Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- (2) Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. (Allegato 1)

Art. 9. Poteri e funzioni dell'esecutivo

- (1) Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. (Allegato 1)
- (2) Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.
- (3) L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 10. Elettorato attivo

Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'apposito elenco consolare che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo.

Art. 11. Sistema elettorale



(1) I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

Art. 12. Indizione delle elezioni e liste elettorali

(1) L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare di Tokyo, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Art. 13. Soluzione delle controversie

(1) Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.